



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - 00186 Roma
tel. 06 6876662 - fax 06 6878819 - info@sagunsa.it

Prot. n. 785/cm/14

Al Dott. **Riccardo Turrini VITA**
Direttore Generale del Personale e della Formazione del D.A.P.
ROMA

OGGETTO: richiesta modifica circolare permessi giornalieri lavoratore padre - sollecito -

Con nota del 14 luglio 2014, che ad ogni buon fine si allega, la scrivente O.S. ha chiesto alla S.V. la modifica della lettera circolare del DAP n.0066854 del 15.02.2010, nella parte in cui risulta in contrasto con il nuovo orientamento giurisprudenziale sulla concessione dei permessi al lavoratore padre, ed in particolare con la sentenza del 2008, e con l'ordinanza del 2013, del Consiglio di Stato.

Al riguardo, ad integrazione della nostra nota di cui sopra, si forniscono ulteriori elementi con copie delle circolari INPDAP, INPS e del Ministero del Lavoro, relative ai permessi del lavoratore padre.

In particolare si sono sottolineate le frasi nelle quali tutti gli Enti e Ministero interessati dispongono che non necessita alcuna giustificazione il fatto che la madre casalinga non possa accudire il bambino " perché impegnata in altre attività".

E' pacifico, dalle disposizioni allegate, che la sentenza del Consiglio di Stato del 2008 con la frase che la madre casalinga "pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato" intendesse tutte quelle attività di lavoro casalingo (come fare le pulizie, lavare gli abiti, cucinare, fare la spesa di generi alimentari ecc.) che necessariamente la distolgono dalla cura del neonato (cfr nota operativa n. 23 del 21.10.2011 dell'Inpdap, circolare n. 118 del 25.11.2013 dell'INPS e circolare C/2009 del 16.11.2009 del Ministero del Lavoro).

Quindi la conclusione della nota n. 0208319-2013 dell'Ufficio Studi e Ricerche del DAP del 11 giugno 2013 che recita testualmente "senza pretesa di dare una definitiva interpretazione della normativa di cui all'art. 40 del D.Lgvo 151-2001", nell'ultima frase nella quale prevede che le assenze del padre debbano essere giustificate da specifiche situazioni della madre che la rendano impossibile l'assistenza al bambino (quali visi mediche, accertamenti sanitari, pratiche amministrative, malattie del bambino) non trova fondamento giuridico.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente O.S. sollecita la modifica della circolare n.0066854 del 15.02.2010, significando che la stessa sta causando danni irreparabili ai lavoratori padri aventi diritto negando il diritto ai permessi giornalieri.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Roberto Martinelli)

Si allegano le seguenti circolari o le pagine che interessano

Nota n. 0208319-2013 dell'Ufficio Studi e Ricerche del DAP del 11.06.2013

Nota operativa n. 23 del 21.10.2011 dell'INPDAP

Circolare n. 118 del 25.11.2013 dell'INPS

Circolare n. C/2009 del 16.11.2009 del Ministero del Lavoro